



Città di Piedimonte Matese

Provincia di Caserta

Piazza Francesco De Benedictis – 81016 Piedimonte Matese (Ce)

ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 05/08/2019

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione dirigenziale n°1051/253 del 24/12/2014 il Responsabile p.t. del Settore Tecnico procedeva all'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto del servizio di spazzamento, raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani con il sistema "porta a porta" per la durata di anni cinque alla società Termotetti sas oggi Nova Ecology srl;
- a seguito della predetta aggiudicazione veniva sottoscritto regolare contratto di appalto per atto pubblico amministrativo rep. 05/2015 in data 27/03/2015;
- la durata veniva fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio come previsto dall'art. 2 del richiamato contratto;
- il citato verbale di consegna avveniva in data 01/04/2015 e per l'effetto la scadenza naturale del contratto doveva avvenire in data 31/03/2020;
- il predetto servizio per l'intera durata, veniva aggiudicato per l'importo complessivo di € 8.383.716,98 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 45.216,37 oltre IVA al netto del ribasso d'asta;
- l'importo mensile di aggiudicazione, pertanto, a seguito del ribasso d'asta, veniva fissato in € 139.728,61, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge;
- in considerazione della sussistenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011. n.159 e successive modifiche ed integrazioni, con provvedimento n.00063632 del 22/01/2018, è stato disposto il rigetto della domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 52 della legge 6 novembre 2012 n.190, c.d. white list provinciali della società "TERMOTETTI sas" oggi Nova Ecology srl con sede in Gioia Sannitica;
- con determinazione dirigenziale n. 31 del 06/02/2018 si disponeva il recesso del contratto di appalto Rep. n°05/2015, ai sensi dell'art.94 comma 2 del Dlgs n°159/2011, stipulato con la ditta TERMOTETTI SAS oggi Nova Ecology srl;
- la società TERMOTETTI SAS oggi Nova Ecology srl produceva ricorso prima TAR Campania che con Sentenza N. 405/2018 e N. 1128/2018 del 11/07/2018 accoglieva il ricorso proposto sospendendo, in tal modo, l'efficacia dell'informazione interdittiva antimafia e la risoluzione del contratto n. 5/2015 disposta con determina n. 31 del 06.02.2018;
- la Prefettura di Caserta proponeva ricorso al Consiglio di Stato avverso alla sentenza del TAR Campania, che con ordinanza n. 6067/2018 sospendeva l'efficacia della sentenza del Tar Campania n. 04635 del 11.7.2018 facendo riprendere, in tal modo, efficacia all'informazione interdittiva antimafia e la risoluzione del contratto n. 5/2015 disposta con determina n. 31 del 06.02.2018, sospensiva che tuttora perdura con ulteriore rinvio a dicembre 2019;
- nella procedura di evidenza pubblica nella quale risultava aggiudicataria la società TERMOTETTI sas oggi Nova Ecology srl, risultavano n. 3 ulteriori ditte utilmente collocate in graduatoria e pertanto si provvedeva allo scorrimento di graduatoria con il seguente esito:

- Richiesta disponibilità prot. n°510 del 29/03/2018 ditta Senesi spa - 2° in graduatoria; riscontro pec del 03/04/2018 con esito positivo: tuttavia non si può prendere in considerazione in quanto la ditta è colpita da interdittiva antimafia come da nota della Prefettura di Caserta prot. n°0094015 del 29/11/2017;
- Richiesta disponibilità prot. n°510 del 29/03/2018 ditta Pulitem srl - 3° in graduatoria; riscontro raccomandata con a/r esito: negativo;
- Richiesta disponibilità prot. n°510. del 29/03/2018 ditta Go Service scarl - 4° in graduatoria; riscontro pec esito: negativo;
- visto l'esito sfavorevole dell'interpello con determinazione n.273 del 15/05/2018 il Responsabile del Settore Tecnico avviava una procedura per l'individuazione di idoneo operatore economico mediante richiesta di preventivi a delle ditte che gestiscano analogo servizio in Comuni della Provincia di Caserta, preferendo quelli iscritti nelle white list provinciali ovvero a prevalente capitale pubblico, in via propedeutica all'adozione di Ordinanza Sindacale ex art.191 del D.lgs. n.152/2006 per la gestione servizio integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili con annessi servizi affini e complementari;
- all'esito di tale procedura risultava aggiudicataria la società Ecologia Falzarano srl che nonostante la diffida prot. n. 8590 del 28/06/2018, trasmessa via pec in pari data, non dava avvio al servizio il 01/07/2018, né comunicava alcunché, facendo venire meno il rapporto fiduciario necessario per un affidamento di tale portata in condizioni di urgenza, pertanto con ordinanza sindacale n. 19 de 02/07/2018 ex art. 191 D.Lgs 152/2006, veniva individuata la società BALGA srl per l'espletamento del servizio;
- la società Ecologia Falzarano proponeva ricorso n. 3423/2018 presso il TAR Campania avverso all'ordinanza di cui sopra;
- intanto, con Determina n. 719 del 30 novembre 2018 - CIG 7711089FEE – veniva indetta procedura per l'individuazione di idoneo operatore economico mediante richiesta di preventivi a delle ditte che gestiscano analogo servizio ed iscritte nelle white list provinciali propedeutica all'adozione di ordinanza sindacale ex art.191 del D.Lgs. n.152/2006 per la gestione servizio integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili;
- all'esito della suddetta procedura di gara risultava aggiudicataria la società BALGA srl;
- nel mentre il TAR Campania respingeva il ricorso della Ecologia Falzarano con sentenza n. 262/2019 del 17/01/2019;
- con nota del Responsabile pro-tempore prot. 1270 del 23.01.2019 veniva richiesta alla società BALGA srl la comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara;
- la società BALGA srl riscontrava la suddetta richiesta con propria nota n. 32 del 28/01/2019;
- con Determina del Responsabile del Settore Ambiente e Territorio n. 30 del 19/03/2019 veniva annullata in autotutela ai sensi dell'art 21 nonies della legge 241/90 della procedura di gara della procedura di gara relativa al servizio di spazzamento, raccolta differenziata e trasporto dei r.s.u. con il sistema "porta a porta" per 5 (cinque) anni c.i.g. cig 47644110382 aggiudicata a suo tempo alla Termotetti sas oggi Nova Ecology srl;
- con nota n. 4528 del 21 marzo 2019 questo ufficio richiedeva al RUP di riscontrare l'esito della verifica dei requisiti;
- il RUP con propria nota prot. 5514 del 16 aprile 2019 riscontrava la suddetta richiesta segnalando evidenti irregolarità nella procedura di cui in oggetto, osservando, tra l'altro, di averle già comunicate all'amministrazione con precedente corrispondenza, segnalando altresì risoluzioni contrattuali con altri comuni per inadempienze contrattuali;
- nel mentre perveniva al Comune di Piedimonte Matese pignoramento presso terzi per debiti BALGA srl, ancorché non ancora affidataria del servizio, in assenza di contratto e senza aver attivato il servizio;

- con Determina Dirigenziale n. 185 del 02/08/2019 il Responsabile del Settore Ambiente e Territorio provvedeva ad annullare la Determina n. 719 del 30 novembre 2018 - CIG 7711089FEE relativa alla procedura di gara aggiudicata dalla BALGA srl;

RILEVATO

- il perdurare della situazione relativa a tentativo di infiltrazione mafiosa previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011. n.159 e successive modifiche ed integrazioni, con provvedimento n. 00063632 del 22/01/2018;
- l'annullamento dell'intera procedura di gara aggiudicata alla Termotetti sas oggi Nova Ecology srl, avvenuto con Determina Dirigenziale n. 30 del 19/03/2019, che qui interamente si richiama e da valere anche come atto istruttorio, che per i motivi in essa contenuti ha fatto anche venir meno il rapporto fiduciario tanto da dover interrompere lo svolgimento del servizio da parte della stessa ditta;
- con Determina Dirigenziale n. 185 del 02/08/2019 è stata annullata la procedura di gara aggiudicata dalla BALGA srl;
- allo stato non si dispone di una ditta aggiudicataria di gara per sostituire l'impresa Termotetti sas oggi Nova Ecology srl;

CONSIDERATO CHE

- nelle more, non è possibile interrompere il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati in quanto il mancato svolgimento di tale servizio con la conseguente permanenza dei rifiuti lungo le vie, a causa del processo di decomposizione e putrefazione dei rifiuti organici della parte umida, determinerebbe la formazione di percolato per le strade e l'emissione di miasmi e l'ingenerarsi di processi degenerativi da cui deriverebbero condizioni di pericolosità per i cittadini;
- prima della presente ordinanza non è stato possibile adottare provvedimenti per l'annosa vicenda dipanatesi secondo la cronologia di eventi, fatti, ricorsi e decisioni indicate in premessa;
- non è possibile sospendere il servizio in questione per i tempi necessari all'espletamento della relativa gara se non con insostenibili disagi e rischi per la salute pubblica;
- che non è possibile sospendere il servizio in questione per i tempi necessari all'espletamento della relativa gara se non con insostenibili disagi e rischi per la salute pubblica;
- che l'interruzione del servizio di prelievo e trasporto rifiuti solidi urbani, con la stagione estiva potrebbe portare a conseguenze ancora più dannose per la salute umana e la salubrità dell'ambiente;
- che si rende necessario, pertanto, derogare alle procedure ordinarie previste dalla disciplina di cui al D.lgs. 50/2016;

RITENUTO che stante la condizione emergenziale per le motivazioni sopra descritte, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, così come previsto dal D.Lgs. 152/2006, di dover derogare nell'immediato alle procedure ordinarie previste dal D.Lgs. 50/2016 affidando l'espletamento del servizio di igiene urbana nel territorio comunale a idonea ditta specializzata nel settore, individuando, quindi, un nuovo soggetto affidatario del servizio onde evitare interruzioni dello stesso;

VISTO l'art. 191 D. Lgs. n°152/ 2006, che attribuisce al Sindaco il potere di adozione di ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, registro ufficiale prot. 0005982 del 22/04/2016;

CONSIDERATO che il Settore Ambiente e Territorio ha interpellato diverse ditte specializzate nel servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti al fine di assicurare il servizio e che, alle richieste, la ditta BALESTRIERI

APPALTI SRL corrente in Gragnano (NA) Via Petrelloni, n. 12 P.IVA 07429911212 ha dato la piena e incondizionata disponibilità ad accettare le condizioni ed il corrispettivo stabilito come da capitolato speciale d'appalto, ed ha manifestato altresì la propria disponibilità ad assumere tutto il personale impiegato dalla Termotetti sas già Nova Ecology impiegate nel cantiere di Piedimonte Matese, attivando il servizio già dal 19 agosto 2019;

ACCERTATO che la stessa BALESTRIERI APPALTI SRL risulta regolarmente iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali con il n. NA/013509 per la categoria 1 ordinaria, Classe C, integrata con le sottocategorie Spazzamento Meccanico e Centri di Raccolta Classe C, e categorie 4 Classe C e 5 Classe D, superiori a quelle già richieste con il precedente bando e disciplinare di gara, oltre ad essere iscritta nelle al n. 80 dell'elenco della white list della Prefettura di Napoli aggiornata al 31 luglio 2019 nelle sezioni I – II – V – VII – VIII;

REVOCA

l'Ordinanza n. 2 del 02/01/2019 e contestualmente

ORDINA

- alla ditta BALESTRIERI APPALTI SRL di effettuare il servizio di raccolta dei rifiuti per **mesi sei** a partire dal 19/08/2019 per un importo complessivo di € 838.371,66 compresi gli oneri della sicurezza oltre IVA, pari ad un canone mensile di € 139.728,61 compresi oneri oltre IVA, in conformità nonché patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto già applicato per il servizio svolto sino ad oggi dalla Termotetti sas già Nova Ecology, condizioni che saranno definite con apposita determinazione dirigenziale, fermo restando l'attivazione del servizio mediante consegna anticipata dell'appalto così come prevista dall'art. 32, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 nelle more della stipula del contratto di appalto e del rilascio della cauzione, demandando al dirigente del Settore Ambiente e Territorio l'adozione dei provvedimenti gestionali conseguenziali, in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto, attivando sin da ora il passaggio di cantiere, come previsto dal vigente C.C.N.L. di categoria, già dalla data della presente ordinanza in modo da garantire l'effettivo inizio del servizio il 19/08/2019;
- che i proventi derivanti dal CONAI ed afferenti alle frazioni recuperabili della raccolta differenziata, siano destinati al Comune di Piedimonte;
- che il servizio oggetto della presente ordinanza abbia a cessare anticipatamente, rispetto al termine di sei mesi, all'atto del subentro degli affidatari della gestione integrata dei rifiuti individuati dai soggetti di cui all'art. 40, comma 1, della legge regionale della Campania n. 14 del 2016 ovvero del contraente individuato dalla amministrazione comunale, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo o rimborso spese, fatto salvo il pagamento del prezzo stabilito computato giornalmente sino alla data di cessazione;

DISPONE CHE

- la validità della presente ordinanza ha decorrenza immediata nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;
- la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio del Comune e sul relativo sito Web;
- la presente ordinanza sia trasmessa al Presidente del Consiglio Ministri, al Ministero dell'Ambiente, al Ministro della Salute e al Ministro per le Attività Produttive;
- la presente Ordinanza sia notificata al Prefetto di Caserta, al Presidente della Regione Campania, all'Assessorato Regionale Ambiente, all'autorità d'ambito (soggetti previsti dall'art. 191, comma 1);, al Presidente Provincia di Caserta, al Responsabile Settore Finanziario, di questo Comune, alla Stazione Carabinieri di Piedimonte Matese e al Comando della Polizia Municipale affinché ne verificano il pieno rispetto;

- la presente Ordinanza sia trasmessa alla società TEK.R.A. srl, alla Nova Ecology srl (già Termotetti sas), ai Responsabili del Settore Ambiente e Territorio nonché del Settore Finanziario per l'emissione di tutti gli atti necessari e di competenza ed in particolare la prenotazione della spesa sull'apposito capitolo di bilancio;
- il Responsabile del Settore Ambiente e Territorio avvii tempestivamente tutte le attività finalizzate ad indire la procedura aperta comunitaria per l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti della città di Piedimonte Matese da pubblicare sul sito della centrale unica di committenza entro 90 (novanta) giorni dalla data della presente ordinanza;
- tutti i soggetti preposti per legge provvedano all'osservanza della presente ordinanza, alla vigilanza, al controllo e alla contestazione degli illeciti previsti.

Per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza in essa adottate sia esposta all'Albo pretorio del Comune, trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio e pubblicizzata sul portale informativo dell'Ente, per la più ampia diffusione possibile.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale innanzi al T.A.R. Campania entro 60 giorni, nonché in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Piedimonte Matese, lì 05/08/2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMBIENTE E TERRITORIO
F.to Ing. Vincenzo Menditto

IL SINDACO
F.to Dott. Luigi Di Lorenzo